

ALLEGATI ALLA PARTE QUARTA

ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO C
ALLEGATO D
ALLEGATO E
ALLEGATO F
ALLEGATO G
ALLEGATO H
ALLEGATO I

ALLEGATO A

- 1- Categorie di rifiuti
Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati;
Q2 Prodotti fuori norma;
Q3 Prodotti scaduti;
Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione;
Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (a esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.);
Q6 Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.);
Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (a esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esausti, ecc.);
Q8 Residui di processi industriali (a esempio scorie, residui di distillazione, ecc.);
Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.);
Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.);
Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (a esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.);
Q12 Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PCB, ecc.);
Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata; Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (a esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.);
Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni
Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

ALLEGATO B

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

Operazioni di smaltimento

- D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)
D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10 Incenerimento a terra
D11 Incenerimento in mare
D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

ALLEGATO C

Operazioni di recupero

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica.

i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente

R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

R14 Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente.

ALLEGATO D

Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002).

Introduzione

Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE.

1. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva.

2. Diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

3.3. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 3.1.

3.4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in

riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità < o = 55 °C,
- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%,
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%,
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%,
- 4. una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%, - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%, - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%, - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%, - una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o = 1%;

Ai fini del presente Allegato per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.

5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.

6. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco

conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

7. Fatto salvo il disposto di cui al punto 7, gli Stati Membri possono decidere in casi eccezionali che un tipo di rifiuto classificato nell'elenco come non pericoloso presenta almeno una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE. In casi eccezionali gli Stati Membri possono decidere, sulla base di riscontri documentati dal detentore nella maniera più opportuna, che un determinato tipo di rifiuto classificato come pericoloso non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE.

8. Le decisioni adottate dagli Stati Membri conformemente al punto 8 sono comunicate alla Commissione, che esamina e confronta tutte queste decisioni e valuta se occorra provvedere ad una modifica dell'elenco dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi alla luce delle decisioni degli Stati Membri.

9. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui al punto 1 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.

10. Per la numerazione delle voci contenute nell'elenco sono state applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE della Commissione, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato nella decisione della Commissione 94/3/CE, né nella decisione della Commissione 2000/532/CE.

11. Indice

Capitoli dell'elenco

- 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
- 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
- 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
- 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
- 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
- 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
- 07 Rifiuti dei processi chimici organici
- 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrai), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa
- 09 Rifiuti dell'industria fotografica
- 10 Rifiuti provenienti da processi termici
- 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)
 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata : nell'elenco che segue i rifiuti univocamente pericolosi (senza voce speculare) sono stati evidenziati con codice, asterisco e scritta in rosso. N.d.R.
 I rifiuti pericolosi con voce speculare sono stati evidenziati con codice in rosso, ma asterisco e scritta in nero. I rifiuti non pericolosi sono stati riportati in caratteri normali.
 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
 01 01 rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali
 01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
 01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
 01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
 01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
 01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose
 01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
 01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
 01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
 01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 1 03 07
 01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
 01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
 01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
 01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
 01 04 09 scarti di sabbia e argilla
 01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
 01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 4 07
 01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
 01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
 01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
 (1)
 01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
 01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
 01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
 01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
 01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
 01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
 L'allegato alla decisione 2001/118/ CE riporta un rimando alla voce "01 03 07" che si ritiene errato.
 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
 02 01 02 scarti di tessuti animali
 02 01 03 scarti di tessuti vegetali
 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
 02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
 02 01 07 rifiuti della silvicoltura
 (1)
 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
 02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
 02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
 02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
 02 01 10 rifiuti metallici
 02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
 02 02 02 scarti di tessuti animali
 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
 02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
 02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
 02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
 02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
 02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
 02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
 02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
 02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
 02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
 02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
 02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
 02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
 02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
 02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
 02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
 02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
 02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
 02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
 02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
 02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
 02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
 03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
 03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non Alogenati
 03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
 03 02 03 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
 03 02 04 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
 03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
 03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
 03 03 01 scarti di corteccia e legno
 03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
 03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinquinazione nel riciclaggio della carta
 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
 03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
 03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
 03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
 04 01 01 carniccio e frammenti di calce
 04 01 02 rifiuti di calcinazione
 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile
 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
 04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
 04 01 04 liquido di concia contenente cromo
 04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
 04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
 04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
 04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
 04 02 rifiuti dell'industria tessile
 04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
 04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
 04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
 04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
 04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
 05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio
 05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione
 05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi
 05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
 05 01 05 * perdite di olio
 05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
 05 01 07 * catrami acidi
 05 01 08 * altri catrami
 05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
 05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
 05 01 12 * acidi contenenti oli
 05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
 05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
 05 01 15 * filtri di argilla esauriti
 05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
 05 01 17 bitumi
 05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
 05 06 01 * catrami acidi
 05 06 03 * altri catrami
 05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
 05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
 05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
 05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio
 05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
 05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
 06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
 06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso
 06 01 02 * acido cloridrico
 06 01 03 * acido fluoridrico
 06 01 04 * acido fosforico e fosforoso
 06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso
 06 01 06 * altri acidi
 06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
 06 02 01 * idrossido di calcio
 06 02 03 * idrossido di ammonio
 06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio
 06 02 05 * altre basi
 06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
 06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
 06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
 06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
 06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
 06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti
 06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
 06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
 06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
 06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico
 06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio
 06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti
 06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
 06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
 06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
 06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo,
 dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione
 06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi
 06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
 06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
 06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
 06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
 06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro
 06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
 06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
 06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
 06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati
 06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilano (2)
 06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
 06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo
 06 09 02 scorie fosforose
 06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
 06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
 06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
 06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto,
 dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti
 06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose
 06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
 06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
 06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
 06 11 rifiuti della produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
 06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
 06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
 06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
 06 13 03 nerofumo
 06 13 04 * rifiuti della lavorazione dell'amianto
 06 13 05 * fuliggine
 06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
 (2) L'allegato alla decisione 2001/573/CE così riporta: "06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilano pericoloso".
 07 Rifiuti dei processi chimici organici
 07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base

07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
 07 01 08 * altri fondi e residui di reazione
 07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
 07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
 07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
 07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
 07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
 07 02 08 * altri fondi e residui di reazione
 07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
 07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
 07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
 07 02 13 rifiuti plastici
 07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
 07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
 07 02 16 * rifiuti contenenti silicone pericoloso
 07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
 07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
 07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
 07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati
 07 03 08 * altri fondi e residui di reazione
 07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
 07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
 07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
 07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
 07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici
 07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati
 07 04 08 * altri fondi e residui di reazione
 07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
 07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
 07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
 07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
 07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
 07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
 07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
 07 05 08 * altri fondi e residui di reazione
 07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
 07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
 07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
 07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
 07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
 07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
 07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detersivi, disinfettanti e cosmetici
 07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
 07 06 08 * altri fondi e residui di reazione
 07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
 07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
 07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
 07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
 07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
 07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
 07 07 08 * altri fondi e residui di reazione
 07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
 07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
 07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vettrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
 08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
 08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
 08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
 08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
 08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
 08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
 08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori
 08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
 08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
 08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
 08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
 08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
 08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
 08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
 08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
 08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
 08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
 08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
 08 03 16 * residui di soluzioni chimiche per incisione
 08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
 08 03 19 * oli dispersi
 08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
 08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
 08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
 08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
 08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
 08 04 17 * olio di resina
 08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
 08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
 08 05 01 * isocianati di scarto
 09 Rifiuti dell'industria fotografica
 09 01 rifiuti dell'industria fotografica
 09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
 09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
 09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi
 09 01 04 * soluzioni fissative
 09 01 05 * soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
 09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
 09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
 09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
 09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
 09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
 09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
 09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
 09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
 10 01 02 ceneri leggere di carbone
 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
 10 Rifiuti prodotti da processi termici
 10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
 10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia

10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
 10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
 10 01 09 * acido solforico
 10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
 10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
 10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
 10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
 10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
 10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
 10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
 10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
 10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
 10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
 10 02 02 scorie non trattate
 10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
 10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
 10 02 10 scaglie di laminazione
 10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
 10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
 10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
 10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
 10 03 02 frammenti di anodi
 10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
 10 03 04 * scorie della produzione primaria
 10 03 05 rifiuti di allumina
 10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria
 10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria
 10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
 10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
 10 03 17 * rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
 10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
 (3)
 10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
 10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
 10 03 21 * altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
 10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
 10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
 10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
 10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
 10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
 10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
 10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
 10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
 10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo
 10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria
 10 04 02 * impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
 10 04 03 * arsenato di calcio
 10 04 04 * polveri dei gas di combustione
 10 04 05 * altre polveri e particolato
 10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
 10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
 10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
 10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
 10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
 10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
 10 05 03 * polveri dei gas di combustione
 10 05 04 altre polveri e particolato
 10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
 10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
 10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
 10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
 10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
 10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
 10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
 10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
 10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
 10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame
 10 06 03 * polveri dei gas di combustione
 10 06 04 altre polveri e particolato
 10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
 10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
 10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
 10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
 10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
 10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
 10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
 10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
 10 07 04 altre polveri e particolato
 10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
 10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
 10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
 10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
 10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
 10 08 04 polveri e particolato
 10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
 10 08 08 * scorie salate della produzione primaria e secondaria
 10 08 09 altre scorie
 10 08 10 * impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
 10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
 10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
 10 08 14 frammenti di anodi
 10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
 10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
 10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
 10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
 10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
 10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
 10 09 03 scorie di fusione
 10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
 10 09 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
 10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
 10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
 10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
 10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
 10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
 10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
 10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
 10 09 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose (4)
 10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13 (4)
 10 09 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
 10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
 10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
 10 10 03 scorie di fusione
 10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
 10 10 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
 10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
 10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
 10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
 10 10 09 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
 10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
 10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
 10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

10 10 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose (4)
10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13 (4)
10 10 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05 polveri e particolato
10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 09 * scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti
(provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 13 * lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03 polveri e particolato
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06 stampi di scarto
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori
10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
(3) L'allegato alla decisione 2001/118/CE riporta "catrame" anziché "carbone".
(4) L'allegato alla decisione 2001/118/CE non riporta le parole "scarti di", ma "leganti per rifiuti".
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 05 * acidi di decappaggio
11 01 06 * acidi non specificati altrimenti
11 01 07 * basi di decappaggio
11 01 08 * fanghi di fosfatazione
11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 (5)
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose

11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
 11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
 11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
 11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro
 11 03 02 * altri rifiuti
 11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
 11 05 01 zinco solido
 11 05 02 ceneri di zinco
 11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
 11 05 04 * fondente esaurito
 11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
 Si ritiene che il riferimento corretto vada effettuato alla voce "11 01 11".
 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
 12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
 12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
 (5)
 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
 12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
 12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
 12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
 12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
 12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
 12 01 10 * oli sintetici per macchinari
 12 01 12 * cere e grassi esauriti
 12 01 13 rifiuti di saldatura
 12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
 12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
 12 01 16 * materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
 12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
 12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
 12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili
 12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
 12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)
 12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio
 12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
 13 01 scarti di oli per circuiti idraulici
 13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)

13 01 04 * emulsioni clorurate
 13 01 05 * emulsioni non clorurate
 13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
 13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
 13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici
 13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
 13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici
 (1) La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti è quella contenuta nella direttiva 96/59/CE.
 13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
 13 02 04 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
 13 02 05 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
 13 02 06 * scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
 13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
 13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
 13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto
 13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
 13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
 13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
 13 03 08 * oli sintetici isolanti e termoconduttori
 13 03 09 * oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
 13 03 10 * altri oli isolanti e termoconduttori
 13 04 oli di sentina
 13 04 01 * oli di sentina della navigazione interna
 13 04 02 * oli di sentina delle fognature dei moli
 13 04 03 * altri oli di sentina della navigazione
 13 05 prodotti di separazione olio/acqua
 13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
 13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
 13 05 03 * fanghi da collettori
 13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua
 13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
 13 05 08 * miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
 13 07 rifiuti di carburanti liquidi
 13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel
 13 07 02 * petrolio
 13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)
 13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti
 13 08 01 * fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
 13 08 02 * altre emulsioni
 13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti
 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)
 14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto
 14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC
 14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati
 14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi

14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 01 01 imballaggi in carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi in materiali compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 04 * veicoli fuori uso
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07 * filtri dell'olio
16 01 08 * componenti contenenti mercurio
16 01 09 * componenti contenenti PCB
16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13 * liquidi per freni
16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16 serbatoi per gas liquido
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
(2) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.
16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 04 esplosivi di scarto
16 04 01 * munizioni di scarto
16 04 02 * fuochi artificiali di scarto
16 04 03 * altri esplosivi di scarto
16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto
16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 batterie ed accumulatori
16 06 01 * batterie al piombo
16 06 02 * batterie al nichel-cadmio
16 06 03 * batterie contenenti mercurio
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05 altre batterie ed accumulatori
16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)
16 07 08 * rifiuti contenenti olio
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
 16 08 catalizzatori esauriti
 16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
 16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07) (6)
 16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
 16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori
 16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
 (3) Ai fini della presente voce sono considerati metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o i loro composti sono considerati pericolosi se classificati come sostanze pericolose. La classificazione delle sostanze pericolose determina quali metalli di transizione e quali composti di metalli di transizione sono da considerare pericolosi.
 16 09 sostanze ossidanti
 16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio
 16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
 16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
 16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti
 16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
 16 10 01 * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
 16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
 16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
 16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
 16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari
 16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
 16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
 16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
 16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03 (7)
 16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
 L'allegato alla decisione 2001/118/CE riporta tale dicitura: "16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)". La decisione 2001/118/CE riportava erroneamente tale dicitura: "16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01".

17 01 01 cemento
 17 01 02 mattoni
 17 01 03 mattonelle e ceramiche
 (6)
 (7)
 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
 17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
 17 01 06 * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
 17 02 01 legno
 17 02 02 vetro
 17 02 03 plastica
 17 02 legno, vetro e plastica
 17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
 17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
 17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone
 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
 17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
 17 04 01 rame, bronzo, ottone
 17 04 02 alluminio
 17 04 03 piombo
 17 04 04 zinco
 17 04 05 ferro c acciaio
 17 04 06 stagno
 17 04 07 metalli misti
 17 04 metalli (incluse le loro leghe)
 17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
 17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
 17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
 17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
 17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
 17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
 17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
 17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto
 17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
 17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
 17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto(i)
 (i) Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, la classificazione di tale rifiuto come "pericoloso" è posticipata fino all'adozione delle norme regolamentari

di recepimento della direttiva 99/31/CE sulle discariche, e comunque non oltre il 16 luglio 2002.

17 08 materiali da costruzione a base di gesso

17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

17 09 02 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico) 18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per

evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici

18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi

19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi

19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

19 01 15 * ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso

19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione

19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

(4) 19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati

19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati

19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

(4) I processi di stabilizzazione modificano la pericolosità delle sostanze contenute nei rifiuti e

trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione influiscono

esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (dallo stato liquido a quello solido, ad esempio) per

mezzo di appositi additivi senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi.

(5) Un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono essere disperse nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

19 04 01 rifiuti vetrificati

19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

19 04 03 * fase solida non vetrificata

19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
 19 05 03 compost fuori specifica
 19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
 19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
 19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
 19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
 19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
 19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
 19 07 percolato di discarica
 19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
 19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
 19 08 01 vaglio
 19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
 19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
 19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
 19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
 19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
 19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
 19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
 19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
 19 09 04 carbone attivo esaurito
 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
 19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
 19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
 19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
 19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose

19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
 19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
 19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio
 19 11 01 * filtri di argilla esauriti
 19 11 02 * catrami acidi
 19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi
 19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
 19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
 19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
 19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
 19 12 01 carta e cartone
 19 12 02 metalli ferrosi
 19 12 03 metalli non ferrosi
 19 12 04 plastica e gomma
 19 12 05 vetro
 19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
 19 12 06 * legno contenente sostanze pericolose
 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
 19 12 08 prodotti tessili
 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
 19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
 19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
 19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
 19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
 19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
 19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
 19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 13 * solventi

20 01 14 * acidi

20 01 15 * sostanze alcaline

20 01 17 * prodotti fotochimici

20 01 19 * pesticidi

20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 29 * detergenti contenenti sostanze pericolose

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

(6) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc."

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 02 terra e roccia

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 04 fanghi delle fosse settiche

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature

20 03 07 rifiuti ingombranti

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

ALLEGATO E

1) Obiettivi di recupero e di riciclaggio

Entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60 % in peso dei rifiuti di imballaggio sarà recuperato o sarà incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;

entro il 31 dicembre 2008 sarà riciclato almeno il 55 % e fino all'80 % in peso dei rifiuti di imballaggio

materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio:

60 % in peso per il vetro;

60 % in peso per la carta e il cartone;

50 % in peso per i metalli;

26% in peso per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sottoforma di plastica;

35% in peso per il legno.

2) Criteri interpretativi per la definizione di imballaggio ai sensi della Direttiva 2004/12/CE

i) Sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;

ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;

iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme. Esempi illustrativi per i criteri sopra citati sono:

Esempi illustrativi per il criterio i)

Articoli considerati imballaggio

Scatole per dolci

Involucro che ricopre la custodia di un CD

Articoli non considerati imballaggio

Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la durata di vita di questa

Cassette di attrezzi

Bustine da tè

Rivestimenti di cera dei formaggi

Budelli per salumi

Esempi illustrativi per il criterio ii)

Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita

Sacchetti o borse di carta o di plastica

Piatti e tazze usa e getta

Pellicole di plastica trasparente

Sacchetti per panini
Fogli di alluminio
Articoli non considerati imballaggio
Cucchiaini di plastica
Posate usa e getta

Esempi illustrativi per il criterio iii)
Articoli considerati imballaggio
Etichette fissate direttamente o attaccate al prodotto
Articoli considerati parti di imballaggio
Spazzolino del mascara che fa parte del tappo della confezione
Etichette adesive incollate su un altro articolo di imballaggio
Graffette
Fascette di plastica
Dispositivo di dosaggio che fa parte del tappo della confezione per i detersivi.

ALLEGATO F

Criteria da applicarsi sino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 226, comma 3.

Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi.
Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore.
Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.
Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.
I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:
1) le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;
2) possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;
3) osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto;
4) l'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso del materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea;
5) la determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio.
6) I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico.

1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi
2. Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio
3. Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio
 - a) *Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale*
 - b) *Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia*
 - c) *Imballaggi recuperabili sotto forma di compost*

I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.
I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.
d) Imballaggi biodegradabili.

ALLEGATO G

Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti (I rifiuti possono presentarsi sotto forma di liquido, di solido o di fango) (*)

Allegato G.1

Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato I e che consistono in:

1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche
2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari
3. Prodotti per la protezione del legno
4. Biocidi e prodotti fitosanitari
5. Residui di prodotti utilizzati come solventi
6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti
7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri
8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.)
9. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni
10. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, ecc.)
11. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione, ecc.)
12. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici
13. Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi
14. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.)
15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive
16. Prodotti di laboratori fotografici
17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati.
18. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate.

Allegato G.2

Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H, aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I e consistenti in:

19. Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale
20. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi
21. Sostanze inorganiche senza metalli né composti metallici
22. Scorie e/o ceneri
23. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio
24. Sali per rinvenimento non contenenti cianuri
25. Polveri metalliche
26. Materiali catalitici usati
27. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici
28. Rifiuti provenienti da trattamenti disinfettanti (ad esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo quelli previsti ai punti 29, 30 e 33

29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas
 30. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua
 31. Residui di decarbonazione
 32. Residui di colonne scambiatrici di ioni
 33. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura
 34. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale
 35. Materiale contaminato
 36. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o più dei costituenti elencati nell'allegato H
 37. Accumulatori e pile elettriche
 38. Oli vegetali
 39. Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I
 40. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I.
- (*)alcune ripetizioni rispetto alle voci dell'allegato H sono fatte intenzionalmente.

ALLEGATO H

Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G.2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I :

- C1 Berillio, composti del berillio
 - C2 Composti del vanadio
 - C3 Composti del cromo esavalente
 - C4 Composti del cobalto
 - C5 Composti del nichel
 - C6 Composti del rame
 - C7 Composti dello zinco
 - C8 Arsenico, composti dell'arsenico
 - C9 Selenio, composti del selenio
 - C10 Composti dell'argento
 - C11 Cadmio, composti del cadmio
 - C12 Composti dello stagno
 - C13 Antimonio, composti dell'antimonio
 - C14 Tellurio, composti del tellurio
 - C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario
 - C16 Mercurio, composti del mercurio
 - C17 Tallio, composti del tallio
 - C18 Piombo, composti del piombo
 - C19 Solfuri inorganici
 - C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio
 - C21 Cianuri inorganici
 - C22 I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata
 - C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
 - C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
 - C25 Amianto (polvere e fibre)
 - C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali
 - C27 Metallocarbonili
- Rifiuti aventi come costituenti:
- C28 Perossidi
 - C29 Clorati
 - C30 Perclorati
 - C31 Azoturi
 - C32 PCB e/o PCT
 - C33 Composti farmaceutici o veterinari
 - C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, ecc.)
 - C35 Sostanze infettive
 - C36 Oli di creosoto
 - C37 Isocianati, tiocianati
 - C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.)
 - C39 Fenoli, composti fenolati
 - C40 Solventi alogenati
 - C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati
 - C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato
 - C43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici

- C44 Ammine alifatiche
- C45 Ammine aromatiche
- C46 Eteri
- C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti del presente allegato
- C48 Composti organici dello zolfo
- C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati
- C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo-paradiossine policlorate
- C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato.

ALLEGATO I
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto seinfiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21°C e inferiore o pari a 55°C;

H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;

H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato

VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.

2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno", "teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione.

Metodi di prova

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato III(*).

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori sulle raccomandazioni degli organismi internazionali, competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.

(*) Trattasi dell'allegato III alla direttiva 91/689/CEE.